



DELIBERAZIONE N° 2202

SEDUTA DEL 16 DIC. 2009

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

DIPARTIMENTO

OGGETTO P. S. R. BASILICATA 2007/2013 - Approvazione Bando Misura 123 Azione A "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"

5

Relatore ASSESSORE DIPTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

La Giunta, riunitasi il giorno 16 DIC. 2009 alle ore 12,30 nella sede dell'Ente,

16 DIC. 2009

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Vincenzo SANTOCHIRICO	Vice Presidente	X	
3. Antonio AUTILIO	Componente	X	
4. Rocco VITA	Componente	X	
5. Antonio POTENZA	Componente	X	
6. Gennaro STRAZIUSO	Componente		X
7. Vincenzo VITI	Componente	X	

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

PROT. 158  
DATA 15 DIC. 2009  
UFF. SOES. APP. SO.

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 4 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio

IL DIRIGENTE  
dell'Ufficio Ragioneria Generale  
Dott. Nicola A. COLUZZI

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

**VISTA** la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale", così come modificata dalla L. R. n. 48 del 14.04.2000;

**VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

**VISTE** le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5 luglio 2005 n. 1380 con le quali è stata stabilita la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

**VISTA** la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 del con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

**VISTA** la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale si definisce l'iter procedurale delle proposte di deliberazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. 23 giugno 2009 n. 1178 con cui è stato approvato il nuovo assetto delle strutture organizzative delle posizioni dirigenziali individuali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

**VISTI** i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006, n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005;

**VISTA** la D. G. R. n. 678 del 14.05.2007 di approvazione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007/2013;

**VISTA** la Decisione C(2008)736 del 18.02.2008 relativa all'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007/2013;

**VISTA** la D. G. R. n. 288 del 04.03.2008 con la quale la Giunta Regionale ha presso atto della suddetta comunicazione;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che stabilisce le nuove sfide per lo sviluppo rurale (cambiamento climatico, gestione delle risorse idriche, energie rinnovabili, biodiversità, innovazioni nel settore lattiero-caseario e banda larga);

**VISTA** la versione n. 4 del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007-2013 approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza tenutasi il 30/06/2009 e trasmesso ufficialmente il 10 dicembre 2009 a seguito delle attività di negoziato con la Commissione europea;

**VISTA** la D. G. R. 1480 del 30.07.2008 "PSR 2007 / 2013 – Approvazione delle procedure attuative delle misure di investimento e delle misure connesse alla superficie del P.S.R."

**VISTO** il D. M. 1205 del 30.03.2008 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito dei Regg. CE 1782/03 e 1698/05;

**CONSTATATO** che nella seduta del 13 giugno 2008, il Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007 – 2013 ha approvato i criteri di selezione;

**VISTO** che la Misura 123 – Azione A prevede l'attivazione di bandi pubblici finalizzati al sostegno di percorsi di modernizzazione ed innovazione dei settori agro – alimentari regionali;

**CONSIDERATO** che l'ARBEA è riconosciuto quale Organismo Pagatore Regionale;

**RITENUTO** necessario procedere all'emanazione del Bando per la Misura 123 – Azione A;



**TENUTO CONTO** degli esiti delle consultazioni della Conferenza Agricola di Concertazione Permanente (Tavolo Verde);

**CONSIDERATO** che la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche di cui al presente Bando ammonta ad € 5.160.000,00;

**VISTO** lo schema di Bando con i relativi allegati redatti dal Responsabile di Misura;

**VISTO** il parere dell'Autorità Ambientale prot. n. 227722/8130 del 14/12/2009;

**VISTO** il parere dell'Autorità per le Pari Opportunità prot. n. 226456/71AC del 11/12/2009;

Su proposta dell'Assessore al ramo;


**AD UNANIMITA' DEI VOTI:**

### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di Bando per la Misura 123 – Azione A “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, comprensivo di n° 2 Allegati, così denominati:
  - ALLEGATO 1: Format Business Plan;
  - ALLEGATO 2: Specifica sugli interventi di sostituzione.predisposto dal Responsabile di Misura, in conformità con il testo del P. S. R., il tutto da allegare quale parte integrante al presente atto;
2. di dare atto che la disponibilità finanziaria di risorse pubbliche a valere sul presente Bando di Misura 123 – Azione A, ammonta ad € 5.160.000,00, il cui circuito finanziario segue le indicazioni previste dal P.S.R. Basilicata 2007/2013;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
4. di dare mandato alle strutture regionali, nel rispetto delle procedure di cui alla D. G. R. 1480/09 di curare i successivi adempimenti;
5. di procedere alla pubblicazione del Bando, comprensivo di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti web [www.basilicatanel.it](http://www.basilicatanel.it) e [www.basilicatapsr.it](http://www.basilicatapsr.it) , oltre che sul sito dell'ARBEA [www.arbea.basilicata.it](http://www.arbea.basilicata.it) .

IL RESPONSABILE P.O.

  
(Ing. Donato Sangiacomo)



IL DIRIGENTE

  
(Dott.ssa Liliana Santoro)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**fe**  
**asr** Basilicata 2007|2013



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE BASILICATA

*L'Europa investe nelle zone rurali*

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE BASILICATA  
PER IL PERIODO 2007-2013**

**BANDO MISURA 123 – AZIONE A**

**“TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI AGRICOLI”**

<i>Art. 1 - Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Riferimenti normativi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Obiettivi.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 -Beneficiari .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5 - Descrizione tecnica dell’Azione A.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari e requisiti generali dell’impresa e dell’investimento .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 - Localizzazione degli investimenti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 9 - Spese non ammissibili .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 10 - Termini e condizioni per l’ammissibilità della spesa .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell’aiuto.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto .....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 13 - Documentazione richiesta.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 14 - Criteri di selezione.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto .....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 17 - Approvazione delle domande di aiuto.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli .....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 19 - Realizzazione delle operazioni da parte di Beneficiari.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 20 – Controlli e pagamenti .....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 21 - Varianti e proroghe .....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi .....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 24 - Cause di forza maggiore.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 25 - Responsabile di Misura e responsabile del procedimento.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 26 - Informazione e pubblicità .....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 27 - Disposizioni finali.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 28 – Allegati .....</i>	<i>41</i>
<b>ALLEGATO 1 – FORMAT BUSINESS PLAN.....</b>	<b>42</b>
<b>ALLEGATO 2 – SPECIFICA SUGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE.....</b>	<b>54</b>

## **Art. 1 - Premessa**

Il presente Bando è relativo alla **MISURA 123 Azione A** "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" (Titolo IV capo I, articolo 20, lettera b), punto iii) e Articolo 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005

Il presente Bando attiva la sola Azione A, in modalità non integrata.

## **Art. 2 - Riferimenti normativi**

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Reg. (CE) n. 1396/2007 della Commissione del 28 novembre 2007 recante rettifica del regolamento (CE) n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. (CE) n. 1437/2007 del Consiglio del 26 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la

tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

- Reg. (CE) n. 1305/2007 della Commissione del 7 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR
- Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.
- Reg. (CE) n. 1481/2006 della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.
- Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale .
- Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
- Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali.
- Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.
- Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
- Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)
- Reg. (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01).
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

- Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
- Reg. (CE) n. 1935/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
- Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. (2006/C194/02).
- Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea; disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2008/C 82/01).
- Reg. (CE) n. 146/2008 del Consiglio del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento (CE) n.1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori.
- Reg. (CE) n. 1550/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Reg. (CE) n. 1175/2008 della Commissione del 27 novembre 2008 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 1147/2008 della Commissione del 31 ottobre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell'allegato I;
- **Orientamenti Strategici Comunitari, adottati dal Consiglio dell'Unione europea con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25.02.2006).**
- **Piano Strategico Nazionale. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.**
- **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008.**
- **Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008;**
- **Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure di investimento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013.**
- **Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore.**
- **Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II, 14 febbraio 2008.**
- **Normativa comunitaria (direttiva 2004/18/CE) e nazionale (D. lgs. 163/2006 e s. m. i.) in materia di appalti pubblici.**
- **D.G.R. n. 678 del 14/05/2007 “Approvazione della proposta regionale del PSR riferita al periodo 2007 - 2013 a valere sul fondo FEASR”.**

- Decisione n. C (2008) 736 del 18/02/2008 della commissione europea “recante approvazione del programma di sviluppo rurale per la Basilicata per il periodo 2007-2013”.
- D.G.R. n. 288 del 04/03/2008 di “presa d’atto della decisione della commissione europea n° C (2008) 736 del 18/02/2008 che adotta il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013”, integrata con D.G.R. n. 1185/08.
- D.G.R. n. 1227 del 30/07/2008 di ”presa d’atto delle risultanze della prima riunione del comitato di sorveglianza”.
- D.G. R. n. 1480 del 05.08.2009 “PSR 2007 – 2013 – Approvazione delle procedure attuative delle misure di investimento e delle Misure connesse alla superficie del PSR 2007/2013”

### **Art. 3 – Obiettivi**

L’Azione A della misura 123 intende sostenere percorsi di modernizzazione e innovazione dei settori agro-alimentari regionali, migliorando la capacità tecnologica delle imprese e favorendo un maggiore coordinamento lungo le principali filiere produttive. Pertanto la misura contribuisce direttamente al perseguimento degli obiettivi specifici “Consolidare e sviluppare la qualità della produzione agricola, alimentare e forestale”; “Sostenere le imprese agricole e gli operatori forestali attraverso l’introduzione di innovazioni di prodotto, processo e organizzative” e “Consolidare e sviluppare i sistemi locali rurali, agroforestali ed agroalimentari”, sia attraverso un’azione di sostegno agli investimenti nel settore agro-alimentare (azione a) che nel settore forestale (azione b).

Inoltre la misura concorre indirettamente anche all’obiettivo specifico dell’Asse 2 “Riduzione dei gas serra” e “Tutela del territorio” attraverso l’adozione di tecnologie a più basso impatto ambientale e la valorizzazione delle biomasse agroforestali a fini energetici.

### **Art. 4 -Beneficiari**

Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l’onere finanziario degli investimenti, nell’ambito di imprese singole o associate, società cooperative, di consorzi, che rientrano nei seguenti parametri dimensionali:

- Microimprese e Piccole e Medie Imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
- Imprese cui non si applica l’articolo 2 paragrafo 1 della suddetta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Sarà data priorità ai soggetti associati.

## **Art. 5 - Descrizione tecnica dell'Azione A**

L'Azione è rivolta alle imprese di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli che dimostrano di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima.

La Misura si concretizza in un sostegno ad investimenti materiali ed immateriali, che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale e le performance ambientali dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e di prodotto.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2).

Il sostegno della presente misura è concesso per investimenti materiali/immateriali finalizzati a migliorare i processi di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca) e appartenenti ai settori più avanti elencati.

I prodotti ottenuti dall'attività di trasformazione possono anche non essere compresi nell'Allegato 1 del Trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono limitate a quanto previsto dal successivo paragrafo "Entità e intensità dell'aiuto".

### Settori di intervento

I settori di intervento sono i seguenti:

- ❖ filiera ortofrutticola, prodotti freschi e trasformati
- ❖ filiera cerealicola
- ❖ filiera oleicola e olivicola
- ❖ filiera vitivinicola
- ❖ filiera ortoflorovivaistica
- ❖ filiere di nicchia<sup>1</sup>, intese come colture per le quali non sono previste quote/soglie di produzione né regolamentazione di specifica OCM
- ❖ miele e altri prodotti dell'apicoltura
- ❖ piccoli frutti<sup>2</sup> e funghi
- ❖ filiera lattiero casearia

<sup>1</sup> = le piante officinali sono assimilate nel comparto "Florovivaismo", ai fini dell'accesso al presente Bando

<sup>2</sup> = i piccoli frutti sono assimilati nel comparto "Ortofrutta", ai fini dell'accesso al presente Bando

- ❖ settore zootecnia da carne (bovina, suina, ovicaprina, equina, avicola)
- ❖ filiere di zootecnia minore: avicoli di nicchia, bufali, struzzi, selvaggina, cunicoli.<sup>3</sup>

#### **Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari e requisiti generali dell'impresa e dell'investimento**

L'aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente alle aziende la cui redditività è dimostrata sulla base di un'analisi delle prospettive, sufficienti a delineare un preciso quadro della situazione economico finanziaria delle stesse.

La redditività economica dovrà essere dimostrata attraverso la redazione di un business plan che, in conseguenza della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, dimostri il miglioramento del rendimento globale dell'impresa.

La condizione di miglioramento del rendimento globale dell'impresa si intende assolta qualora l'investimento proposto sia finalizzato al raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che estero);
- consolidamento e/o aumento dell'occupazione;
- raggiungimento di livelli di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine dei sottoprodotti e rifiuti di provenienza agroindustriale;
- riduzione dei costi unitari di produzione.

Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari che, al momento in cui viene presentata la domanda di aiuto, dimostrano inoltre:

- rispetto delle eventuali restrizioni settoriali fissate a livello di OCM, in conformità con l'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. (CE) 1698/2005;
- rispetto dei requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato;
- rispetto degli standard introdotti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e sicurezza sul lavoro;
- esistenza di un legame diretto con la produzione primaria: almeno il 60% del prodotto totale lavorato deve essere di provenienza extra aziendale; in assenza di obbligo statutario di conferimento del prodotto agricolo primario, il ritiro di quest'ultimo deve essere garantito da appositi contratti pluriennali atti a dimostrare il vantaggio economico per i produttori di base, sia in termini di garanzia nel ritiro del prodotto, sia in termini di remunerazione adeguata dello stesso.

#### **Art. 7 - Localizzazione degli investimenti**

La misura si applica sull'intero territorio regionale, con le priorità territoriali di cui all'art. 14 del Bando.

---

<sup>3</sup> = sono assimilati al comparto "Zootecnia da carne", ai fini dell'accesso al presente Bando

### **Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili**

Le spese ammissibili sono quelle legate agli investimenti ammissibili, le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti:

Per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione, adeguamento e/o ristrutturazione dei fabbricati utilizzati nelle attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, stoccaggio delle scorte (compresi punti vendita aziendali e sale per la degustazione);
- acquisto, o adeguamento tecnologico, di impianti, macchinari ed attrezzature legati alle attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, compresi impianti per l'auto-produzione di energia legata al fabbisogno aziendale basati sull'impiego di fonti rinnovabili, nei limiti di 1 MW di potenza;
- acquisto, o adeguamento tecnologico, di impianti finalizzato all'introduzione di biotecnologie
- acquisto di macchine, attrezzature e veicoli per il trasporto dei prodotti lavorati e per il miglioramento della logistica delle produzioni.

Nell'ambito delle spese generali, **in percentuale massima del 17,5 % rispetto al valore totale dell'investimento**, sono ammissibili anche le spese per investimenti immateriali, referite esclusivamente ad attività direttamente connesse agli investimenti materiali ammessi a finanziamento, quali:

- acquisizione di software e know-how finalizzati all'investimento, sino ad un massimo del 4,0 % del valore totale dell'investimento;
- investimenti propedeutici all'introduzione iniziale e/o l'implementazione di sistemi di qualità alimentare riconosciuti non obbligatori (ISO, EMAS, ecc.), esclusi i costi per il rilascio della certificazione, 2,5 % del valore totale dell'investimento;
- creazione e/o implementazione di siti internet ed acquisto di brevetti e licenze, sino ad un massimo del 2,5 % del valore totale dell'investimento.
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, sino ad un massimo del 8,0 % del valore totale dell'investimento.
- Tenuta conto corrente dedicato (obbligatorio), garanzie fideiussore, sino ad un massimo dello 0,5 % del valore totale dell'investimento;

Gli investimenti riguardanti l'utilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti per finalità energetiche devono essere funzionali ad attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti dell'Allegato 1 del Trattato, sia in entrata che in uscita, e l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi.

Gli investimenti programmati sono soggetti a vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

**L'investimento dovrà essere realizzato entro 20 mesi a far data dal provvedimento di concessione individuale del sostegno, ovvero 30 mesi solo nel caso siano previsti investimenti strutturali.**

In merito alla valutazione delle voci di costo, si dovrà far riferimento ai prezzi regionali vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

## Art. 9 - Spese non ammissibili

Sono escluse dal sostegno della presente azione le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- nel caso di ricorso a contratti di leasing: i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi;
- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione, ovvero *investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato. Gli investimenti di sostituzione, per quanto riguarda le aziende agricole, sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.* (PER ULTERIORI INFORMAZIONI VEDI ALLEGATO 2) al Bando;
- realizzazione di impianti per l'auto-produzione di energia di potenza superiore ad 1 MW;
- acquisto di sole motrici per trasporto;
- investimenti destinati a adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- investimenti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi ed i prodotti della pesca ed acquicoltura;
- investimenti nel caso di utilizzo di materie prime - varietà o specie - modificate transgenicamente vietate dai Regolamenti Comunitari o da Leggi Nazionali e Regionali;
- imposta di valore aggiunto (IVA), tranne se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale e che non sia recuperabile;
- interessi passivi;
- interventi di manutenzione ordinaria;

- investimenti in natura e/o in economia;
- spese per oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura servizi elettrici, idrici, gas, telefonici e simili;
- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- mobili, attrezzature e arredamenti uffici;
- attrezzature e/o materiali di uso corrente o normalmente ammortizzabili in un anno.

A livello di tutti i settori/filiere precedentemente individuati l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato.

Non saranno altresì ammissibili spese, di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabile, pertinenti e congrue rispetto alle azioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;
- non legittime e contabilizzate.

E' escluso il sostegno ad investimenti nel caso di utilizzo di materie prime - varietà o specie - modificate transgenicamente vietate dai Regolamenti Comunitari o da Leggi Nazionali e Regionali.

## Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese:

- devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto<sup>4</sup>, ad eccezione **delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa** (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc.), solo se effettuate **entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza di aiuto**;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal Responsabile di Misura<sup>5</sup>;
- nel caso di investimenti **materiali** relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale;
- nel caso di investimenti **immateriali e di acquisti di macchine ed attrezzature**, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione della fattura di saldo ed al relativo pagamento;
- nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

---

<sup>4</sup> = Intesa come presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata.

<sup>5</sup> = L'investimento si considera ultimato dopo il perfezionamento dell'ultimo pagamento da parte del beneficiario.

## **Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto**

Le risorse finanziarie, relative alla spesa pubblica, attivate sono pari ad € 5.160.000,00 (euro cinquemilionicentocinquanta), così distinte:

**Comparti principali: € 3.000.000,00**

**Altri comparti: € 2.160.000,00**

Le ulteriori risorse finanziarie della dotazione dell'azione A, saranno destinate alla progettazione di filiera.

L'aiuto concesso nella presente misura sarà erogato sottoforma di contributo in conto capitale. Il cofinanziamento degli investimenti sostenuti dalla Misura, potrà essere assistito dalla garanzia concessa da uno specifico Fondo di garanzia per l'accensione dell'operazione di prestito.

L'intensità dell'aiuto è **pari al 50% delle spese ammissibili** per imprese rientranti nella definizione di Piccole e medie imprese e di Microimprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Per le imprese che non rientrano nei parametri dimensionali di cui all'art. 2 paragrafo 1 di suddetta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, **l'intensità massima degli aiuti è del 25%.**

Limitatamente ai prodotti che non rientrano nell'Allegato 1 del Trattato, tutti gli aiuti concessi in forza della presente misura saranno conformi al Reg. (CE) n.1998/06 ("de minimis") G.U.L. 379 del 28/12/2006.

E' previsto un anticipo pari al 20% ovvero al 50%<sup>6</sup> del totale del contributo concesso, dietro rilascio di garanzia fideiussoria corrispondente al 110% dell'importo anticipato.

### Massimali delle spese ammissibili a finanziamento

- I. Per **le imprese singole** il massimale di spesa ammissibile (costo progetto) è pari a € 300.000;
- II. Per **gli altri beneficiari** il massimale di spesa ammissibile (costo progetto) è pari a € 600.000.

Il costo dell'investimento minimo finanziabile è pari:

Comparti principali: € 35.000.

Altri comparti: € 15.000.

---

<sup>6</sup> Valida solo per gli investimenti per i quali la decisione individuale di sostegno è adottata nel corso del 2010 (Reg. CE 1974/06, come modificato dall'art. 1.9 del Reg. CE 363/09)

### Massimali di contributo per il periodo di programmazione

*Ogni soggetto potrà ottenere un contributo pubblico pari ad un massimo di € 1.200.000, e per le imprese singole pari ad un massimo di € 900.000, a valere sulla misura 123, per l'intero periodo di programmazione del PSR Basilicata 2007 ÷ 2013.*

### Criteri di demarcazione

Al fine di evitare che una data tipologia d'investimento possa trovare accesso in più forme di finanziamento pubblico, in ossequio alla normativa comunitaria, si riportano di seguito i criteri di demarcazione adottati dal P. S. R. per la seguente azione:

E' necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali ed agli interventi per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM. In generale, nei settori sottoposti a restrizioni della produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

I controlli relativi all'accertamento di non duplicazione del sostegno sono garantiti dall'Organismo Pagatore (ARBEA).

In particolare, per le singole OCM, sono adottati i criteri di demarcazione riportati di seguito:

**OCM Ortofrutta:** in conformità a quanto descritto nel capitolo 10 del P. S. R., è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, relativamente al campo di applicazione della misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" per il finanziamento di progetti di investimento presentati da aziende agricole ortofrutticole che non aderiscono alle OP, per tutte le tipologie di intervento previste dalla Misura; nel caso di aziende agricole che aderiscono alle Organizzazioni dei Produttori (OP) riconosciute e/o in corso di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96, il PSR sosterrà soltanto i progetti riferiti alle stesse tipologie di importo superiore alle seguenti soglie:

- € 200.000 nel caso di investimenti realizzati da singoli soci;
- € 300.000 nel caso di interventi realizzati direttamente dalle OP / AOP;

mentre i programmi delle OP finanzieranno esclusivamente i progetti di importo inferiori a tali cifre.

La garanzia della non duplicazione del finanziamento è assicurata dal controllo effettuato in fase di approvazione dei Programmi Operativi, nonché dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore ARBEA del PSR, rispettivamente in fase di approvazione delle domande di aiuto e in fase di approvazione delle domande di pagamento .

**OCM Vino:** La riforma che ha riguardato l'OCM Vino è contenuta nel Reg. (CE) 479/08, e nel relativo Regolamento applicativo, il Reg. (CE) 555/2008. Esso prevede norme

relative ai programmi nazionali di supporto, con lo scopo di “finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo”.

Ogni Paese membro predispone e sottopone alla Commissione un unico programma nazionale quinquennale.

Per la Misura dell’OCM Vino relativa alla Promozione, art. 10 del Reg. CE 479/08, sono previsti interventi solo sui mercati dei paesi terzi.

Non si rileva alcuna forma di sovrapposizione tra i campi di applicazione dell’OCM Vino e del PSR in quanto sono precisamente definiti gli ambiti territoriali e i mercati di destinazione in cui effettuare azioni di promozione, extra UE, nell’OCM Vino e mercati comunitari nel PSR:

Per quanto riguarda l’art. 15 del Reg. CE 479/08, gli interventi non sono ancora stati programmati in Italia, pertanto al momento si opera solo attraverso la Misura 123.

Per quanto riguarda l’art. 11 del Reg. (CE) 479/08, in Italia sono finanziati esclusivamente impianti e reimpianti in ambito OCM di cui al D.M. n. 2553/08, pertanto tali interventi non sono finanziati dal PSR. Non si rilevano altre forme di sovrapposizione.

**OCM Olio d’oliva:** al fine di assicurare uno sviluppo adeguato al settore è necessario che le misure sovvenzionabili a norma della OCM Olio di oliva siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

Gli interventi strutturali realizzati nell’ambito dell’OCM riguarderanno esclusivamente azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle O.P. e fino all’importo progettuale di € 100.000.

Si precisa che per azione a carattere collettivo si intende un investimento il cui beneficiario del finanziamento è l’O.P. anche se dell’azione se ne avvantaggiano i soci della medesima O.P.

Gli interventi di importo superiore saranno finanziati esclusivamente nell’ambito del PSR.

Pertanto le OP non potranno prevedere interventi aziendali individuali, in quanto questi saranno sostenuti esclusivamente dal PSR.

**OCM Carni bovine e OCM Ovini e caprini:** prevedono aiuti disaccoppiati che operano sulle aziende zootecniche; conseguentemente, gli interventi previsti nel PSR destinati alla zootecnia sono mirati ad agire in modo complementare sui settori/filiere suddetti rispetto alla funzione di integrazione al reddito fornito dal pagamento unico.

**OCM Latte:** gli aiuti previsti dall’OCM di settore sono confluiti nel regime di pagamento unico. Per le aziende zootecniche di trasformazione del latte (bovini), saranno mantenuti i vincoli laddove le aziende non siano in regola con il recupero del prelievo supplementare. L’accesso al PSR sarà consentito solo previa regolarizzazione della propria posizione.

**OCM Apicoltura:** il Reg. CE 797/2004 sul miele finanzia - attraverso l’attuazione regionale che a sua volta deriva da un programma nazionale - le seguenti azioni:

formazione e assistenza tecnica agli apicoltori, acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, autocarri per l'esercizio del nomadismo. Nessuna di tali azioni è finanziabile nell'ambito della misura 123.

**OCM Zucchero:** il Piano di Azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero finanzia esclusivamente progetti di ammodernamento aziendale presentati da ex bieticoltori. Tali interventi non sono finanziabili nell'ambito della misura 123.

#### Demarcazione con altri fondi

Beneficiari: il FEASR è il solo fondo che interviene a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali. Il FESR non interviene nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.

## **Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto**

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del **fascicolo unico aziendale**, secondo la procedura informatizzata del portale ARBEA - S. I. A. N. (D. P. R. 503/99 e Circolari AGEA).

Sarà quindi necessario predisporre, secondo le modalità del portale, la domanda, stamparla **firmarla in ogni pagina** e presentare la documentazione cartacea.

La trasmissione cartacea dovrà essere assicurata **entro e non oltre la data di chiusura del bando esclusivamente mediante raccomandata AR** (fa fede il timbro postale).

Le domande dovranno essere inserite nel portale ed inviata alla Regione Basilicata entro e non oltre **120 (centoventi) gg consecutivi** dalla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, per le domande inserite l'ultimo giorno utile vale la tempistica di cui al comma precedente per l'inoltro della documentazione cartacea (fa fede il timbro postale).

La domanda in forma telematica, predisposta utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN, potrà avvenire:

1. per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall'OP, previo conferimento di un mandato;
2. con l'assistenza **di un libero professionista**, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, **accreditato dalla Regione** in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. Al fine di evitare criticità operative le procedure di accreditamento saranno sospese venti giorni prima della data di chiusura del Bando.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> = solo in riferimento a soggetti che si abilitano per la prima volta.

### Art. 13 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare consiste in:

1. Copia cartacea della domanda generata dal portale ARBEA/SIAN, firmata in originale in ogni pagina dal richiedente;
2. Fotocopia documento d'identità leggibile ed in corso di validità;
3. Business Plan, redatto secondo le indicazioni ed il format dell'Allegato 1 firmato e timbrato, in ciascuna pagina, da un tecnico abilitato. Qualora il richiedente possieda l'abilitazione potrà elaborare il piano in prima persona. I tecnici abilitati sono liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi ed operanti in discipline agronomico – forestali ed economiche;
4. Documentazione atta a dimostrare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/09;
5. Copia atto di proprietà e/o usufrutto, copia conforme all'originale del contratto bilaterale di affitto di durata non inferiore ad anni dodici registrato come da normativa<sup>8</sup> della superficie aziendale;
6. Concessione e/o attestato di conduzione per i terreni di enti pubblici;<sup>9</sup>
7. Documentazione attestante, laddove pertinente, il rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro;
8. Attestato [*solo per l'accesso alla premialità di cui al criterio di selezione d*)]<sup>10</sup> del legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori ovvero dell'Associazione di produttori del settore da cui risulti che il richiedente, alla data di pubblicazione del bando sul BUR, è socio, che l'investimento proposto è coerente con la strategia commerciale dell'associazione, che il proponente non ha beneficiato, né beneficerà, per l'intera durata del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013, di aiuti per le medesime tipologie d'intervento ammissibili alla Misura 123 – Azione A - per le quali si richiede il contributo;
9. Certificato d'iscrizione alla CCIAA, riportante la vigenza, la dicitura antimafia ed attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
10. DURC del richiedente;
11. Attestato di iscrizione all'INPS, ove previsto per legge;
12. Dichiarazione del legale rappresentate o titolare dell'impresa circa le modalità di finanziamento per la quota di compartecipazione a carico dell'impresa (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

<sup>8</sup> = Sono ammessi il contratto di fitto bilaterale e di comodato d'uso, purché bilaterale e regolarmente registrato per un orizzonte temporale che consente di garantire il rispetto degli impegni. Nel caso di comproprietà è necessario fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quale si autorizza il beneficiario a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni conseguenti.

<sup>9</sup> = In caso di "Usi Civici" occorre produrre una dichiarazione dell'Amministrazione o del soggetto interessato indicante la quota – parte di utilizzo del beneficiario ove ricadono i beni oggetto dell'attività del beneficiario.

<sup>10</sup> = vedi art. 14 "Criteri di selezione".

13. Dichiarazione attestante che le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
14. Dichiarazione che l'impresa proponente non rientra nel novero delle imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2);
15. Documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, ultimo punto elenco (provenienza extra – aziendale del prodotto totale per almeno il 60%);
16. Almeno tre preventivi di spesa in duplice copia, per acquisti di materiali, attrezzature, costi certificazioni, acquisizione know – how, ecc. Se per ragioni oggettive, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da tecnico abilitato e contro – firmata dal proponente, non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo.
17. Autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ex D. Lgs. 196/03;

nel caso di investimenti strutturali

18. Elaborati tecnico – grafici esecutivi (planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi, lay – out macchinari da acquistare ed esistenti) circa gli investimenti;
19. Computo metrico estimativo, redatto secondo il prezzario Regionale per l'Agricoltura in vigore alla data di pubblicazione del bando sul BUR e, per le voci non previste, il prezzario delle OO.PP. vigente alla data di pubblicazione del bando sul BUR;
20. Almeno tre preventivi di spesa in duplice copia, per le voci di costo eventualmente non riportate dai prezzari regionali. Se per ragioni oggettive, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da tecnico abilitato e contro – firmata dal proponente, non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo.
21. Valutazione di incidenza quando prevista dalla vigente normativa ambientale;
22. Visura ed estratto di mappa particellare;
23. Planimetria aziendale con la precisa ubicazione degli investimenti previsti a firma di tecnico abilitato.

Per gli imprenditori associati:

24. Statuto ed atto costitutivo, in copia conforme;
25. Copia conforme dell'atto con cui il CdA o l'assemblea dei soci approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e si accolla, a proprio carico, la quota di cofinanziamento

La suddetta documentazione dovrà essere inviata, esclusivamente in plico chiuso e mediante raccomandata AR (a pena di esclusione) a:

**Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Economia o Montana – UFFICIO SOSTEGNIO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’** - Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sulla busta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura: “Bando Misura 123 – Azione A– P. S. R. Basilicata 2007 – 2013.

**Art. 14 - Criteri di selezione<sup>11</sup>**

Le proposte potranno ottenere un massimo di **100 (cento)** punti, assegnabili secondo il seguente schema:

<b>Criterio</b>	<b>Peso</b>	<b>Valore attribuibile</b>
<i>A) Grado di coerenza con le priorità di intervento e localizzative individuate per il comparto</i>	<i>Max 50%</i>	<i>Fino a 50</i>
<i>B) Incremento occupazionale in termine di ore di lavoro previste al termine dell'investimento</i>	<i>Max 15 %</i>	<i>Fino a 15</i>
<i>C) Investimenti per la trasformazione di prodotti di qualità riconosciuti (DOP, DOC, DOCG, IGP, biologico)</i>	<i>12 %</i>	<i>12</i>
<i>D) Istanze presentate da imprese aderenti ad OP riconosciute e Associazioni di Produttori</i>	<i>5%</i>	<i>5</i>
<i>E) Investimenti per l'introduzione di nuovi processi / prodotti e/o tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione</i>	<i>10 %</i>	<i>10</i>
<i>F) Investimenti finalizzati al miglioramento delle performance ambientali e di sicurezza oltre gli standard previsti</i>	<i>8%</i>	<i>8</i>

Esplicitazione criteri

- a) Grado di coerenza con le priorità di intervento e localizzative individuate per il comparto

Priorità territoriali (**20 punti** ambiti prioritari – **10 punti** ambiti non prioritari)

<b>COMPARTO</b>	<b>AMBITO PRIORITARIO</b>		
	<b>B</b>	<b>D 1</b>	<b>D 2</b>
<i>Ortofrutta</i>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<i>Cerealicolo</i>		<b>X</b>	<b>X</b>

<sup>11</sup> = i criteri sono stati approvati nel corso del I° Comitato di Sorveglianza.

<b>Olivicolo</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Vitivinicolo</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Lattiero – Caseario</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Zootecnia da carne</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Funghi e Tartufi</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Miele</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Florovivaismo</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

Investimenti prioritari (fino a 30 punti)

<b>COMPARTI PRINCIPALI</b>	<b>Investimenti prioritari in base alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione</b>
<b>ORTOFRUTTA</b> <i>AREE PRIORITARIE B – D1</i>	<p>Ammodernamento e adeguamento tecnologico delle strutture e degli impianti di trasformazione, con particolare riferimento alla logistica, alla catena del freddo, ai moderni processi di condizionamento e confezionamento. – <b>punti 16</b></p> <p>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti. – <b>punti 5</b></p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro – <b>punti 9</b></p>
<b>CEREALICOLO</b> <i>AREE PRIORITARIE D1 – D2</i>	<p>Acquisto di macchine ed attrezzature funzionali alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla diversificazione produttiva. – <b>punti 7</b></p> <p>Investimenti per la certificazione e tracciabilità di filiera a vantaggio della qualità del prodotto. – <b>punti 7</b></p> <p>Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico. – <b>punti 11</b></p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro – <b>punti 5</b></p>
<b>OLIVICOLO</b> <i>AREE PRIORITARIE D1 – D2</i>	<p>Introduzione di sistemi di gestione e controllo finalizzati al miglioramento della qualità – <b>punti 9</b></p> <p>Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico. – <b>punti 5</b></p> <p>Introduzione di strumenti per migliorare la logistica – <b>punti 9</b></p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro - <b>punti 2</b></p> <p>Ammodernamento strutturale orientato all'innovazione tecnologica al fine di conseguire una razionalizzazione e concentrazione dell'offerta. – <b>punti 5</b></p>
<b>VITIVINICOLO</b> <i>AREE PRIORITARIE B – D1</i>	<p>Ammodernamento strutturale per l'introduzione dell'innovazione tecnologica anche al fine di conseguire una razionalizzazione e concentrazione dell'offerta. – <b>punti 8</b></p> <p>Investimenti per l'introduzione di sistemi di gestione e controllo finalizzati al miglioramento della qualità – <b>punti 8</b></p> <p>Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico. – <b>punti 10</b></p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro – <b>punti 4</b></p>

LATTIERO CASEARIO	Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro – <b>punti 6</b>
<i>AREE PRIORITARIE D1 – D2</i>	Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico. – <b>punti 6</b>
	Favorire l'infrastrutturazione logistica e di servizio a supporto della filiera – <b>punti 10</b>
	Investimenti per l'adeguamento alle priorità ambientali e igienico sanitarie oltre i requisiti minimi. – <b>punti 6</b>
	Certificazione e tracciabilità di filiera. – <b>punti 2</b>
ZOOTECNIA DA CARNE	Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro – <b>punti 6</b>
<i>AREE PRIORITARIE D1 – D2</i>	Investimenti per l'adeguamento alle priorità ambientali e igienico sanitarie oltre i requisiti minimi – <b>punti 13</b>
	Investimenti finalizzati alla diversificazione ed ampliamento dell'offerta dei prodotti lavorati e trasformati. – <b>punti 11</b>

**Sono ammesse istanze riferibili ad un solo comparto.**

Nell'ambito di ogni singolo comparto i punteggi relativi agli investimenti prioritari possono sommarsi (solo una volta per singola tipologia).

Sono altresì ammissibili, senza assegnazione di punteggio, altri investimenti comunque proposti ai sensi dell'art. 8.

<b>ALTRI COMPARTI</b>	Investimenti prioritari in base alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione
FUNGHI E TARTUFI	Adeguamento strutturale e dotazionale finalizzato alla tracciabilità delle produzioni – <b>punti 13</b>
<i>AREE PRIORITARIE B – D1</i>	Investimenti diretti al miglioramento degli standard di qualità e di sicurezza alimentare – <b>punti 17</b>
MIELE	Adeguamento strutturale e dotazionale finalizzato alla tracciabilità delle produzioni – <b>punti 13</b>
<i>AREE PRIORITARIE D1 – D2</i>	Investimenti diretti al miglioramento degli standard di qualità e di sicurezza alimentare – <b>punti 17</b>
FLOROVIVAISMO	Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico. – <b>punti 7</b>
<i>AREE PRIORITARIE B – D1</i>	Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro – <b>punti 9</b>
	Adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione e confezionamento in funzione anche del risparmio energetico – <b>punti 14</b>

**Sono ammesse istanze riferibili ad un solo comparto.**

Nell'ambito di ogni singolo comparto i punteggi relativi agli investimenti prioritari possono sommarsi (solo una volta per singola tipologia).

Sono altresì ammissibili, senza assegnazione di punteggio, altri investimenti comunque proposti ai sensi dell'art. 8.

- b) Incremento occupazionale in termine di ore di lavoro previste al termine dell'investimento

Saranno assegnati un massimo di 15 punti, così ripartito

- Incremento occupazionale maggiore del 30 % rispetto al dato di partenza – punti 15;
- Incremento occupazionale compreso fra il 20 % ed il 29,99 % rispetto al dato di partenza – punti 12;
- Incremento occupazionale compreso fra il 10 % ed il 19,99 % rispetto al dato di partenza – punti 8;
- Incremento occupazionale compreso fra il 5 % ed il 9,99 % rispetto al dato di partenza – punti 3

Nel business Plan andrà indicata l'entrata a regime dell'investimento, per la verifica dell'incremento occupazionale che, in ogni caso, non potrà eccedere quanto previsto dall'art. 8 del presente Bando.

- c) Investimenti per la trasformazione di prodotti di qualità riconosciuti (DOP, DOC, DOCG, IGP, biologico)

Esistenza del requisito 12 punti – Assenza del requisito 0 punti.

- d) Istanze presentate da imprese aderenti ad OP riconosciute e Associazioni di Produttori

Esistenza del requisito 5 punti – Assenza del requisito 0 punti.

- e) Investimenti per l'introduzione di nuovi processi / prodotti e/o tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione.

Esistenza del requisito 10 punti – Assenza del requisito 0 punti.

*Si intende l'introduzione di un prodotto, di un processo o di una soluzione che siano nuovi e **significativamente migliorativi** rispetto alle attuali caratteristiche o usi dell'impresa, inclusi miglioramenti significativi nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e materiali (software compreso).*

- f) Investimenti finalizzati al miglioramento delle performance ambientali e di sicurezza oltre gli standard previsti

Esistenza del requisito 8 punti – Assenza del requisito 0 punti.

\* \* \*

*Sono previste due differenti graduatorie (**Comparti principali ed Altri comparti**) le risorse finanziarie eventualmente disponibili per una graduatoria e non utilizzate potranno essere utilizzate per le domande di aiuto ammesse all'altra graduatoria*

**NON SARANNO AMMESSE ISTANZE CHE NON CONSEGUANO ALMENO 25 PUNTI, SE RIFERITE AD AREE PRIORITARIE, O ALMENO 15 PUNTI SE RIFERITE AD AREE NON PRIORITARE.**

*In caso di parità di punteggio prevale l'istanza con maggiore dimensione degli investimenti ammessi, qualora permanesse la parità prevale l'istanza presentata dal candidato più giovane (titolare o legale rappresentante).*

### **Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione**

Saranno escluse le istanze che:

- a) non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, ivi compreso il criterio di inaffidabilità;
- b) non presentino la domanda di aiuto secondo le modalità ed i termini indicati all'Art. 12 e tutta la documentazione di cui all'Art. 13.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi dei non ammessi/esclusi.

### **Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto**

Si rimanda al Capitolo 2 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009)

### **Art. 17 - Approvazione delle domande di aiuto**

Si rimanda al Capitolo 2 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009)

### **Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli**

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ii.;
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore e per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato e da utilizzare anche per l'accesso ad ulteriori misure di investimento;

- a rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti del Business Plan, indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto;
- a rispettare gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 5 anni; a far data dalla decisione di finanziamento;
- a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili;
- a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro);
- a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 1; Misura 123 – Azione A; Titolo dell'operazione: \_\_\_\_\_";
- a comunicare al Responsabile di Misura, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a cofinanziamento dalla pertinente Misura del PSR, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a tre anni dalla data di chiusura del PSR;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'Allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006.
- a restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, maggiorate degli interessi legali;
- a garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;

Altri obblighi a carico del beneficiario saranno precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Misura successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione entro 15 giorni consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

L'operazione non dovrà subire, nei cinque anni successivi alla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- I. ne alterino **la natura** o le condizioni di esecuzione o conferiscano un **indebito vantaggio** ad una impresa o a un ente pubblico;
- II. siano conseguenza di **un cambiamento dell'assetto proprietario**;
- III. siano conseguenza della **cessazione**, della **cessione** o della **rilocalizzazione** di una attività produttiva.

Dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, non è consentito **modificare in maniera sostanziale**, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera<sup>12</sup>, le componenti dell'operazione approvata ed, inoltre, non è consentito, per il restante periodo sottoposto a vincolo, modificare la destinazione del bene dopo che gli investimenti siano stati ultimati e si sia proceduto all'erogazione del saldo finale.

Qualora nel corso del periodo vincolato intervenga, senza il concorso di cause di forza maggiore<sup>13</sup> opportunamente comprovate, la **cessazione** dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata, come anche la cessione o **rilocalizzazione** dell'oggetto dell'investimento, i suddetti vincoli comportano l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

In merito alla cessione di aziende (art. 74 Reg (CE) 796/2004), dove per cessione di un'azienda si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, un'azienda non può essere ceduta nella sua totalità ad un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso. Pertanto, nessun aiuto può essere erogato al cedente (l'agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore) in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda può essere erogato al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di subentro (atto di cessione), il cessionario informa il RdM e l'OP dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal RdM;
- c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

Dopo che il cessionario ha notificato al RdM la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto:

- d) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
- e) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
- f) l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un

<sup>12</sup> = Fatto salvo quanto previsto all'art. 21 del Bando

<sup>13</sup> = Vedi art. 24 del Bando

agricoltore a un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra. In tal caso si applica la lettera e) di cui sopra.

Il Responsabile di misura può anche decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso, però:

- nessun aiuto è versato al cessionario
- si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui alle lettere da a) a f).

In merito alla rilocalizzazione, laddove per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere **spostato**, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario, occorre inoltrare opportuna e motivata richiesta al RdM (e per conoscenza all'OP) che, a proprio insindacabile giudizio, può o meno autorizzare tale spostamento.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore di cui al successivo *Art. 24*), *Decesso del beneficiario* ovvero *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione del contributo sulla base della procedura valutativa adottata.

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli a campione sulla base delle procedure di controllo dell'OP.

## **Art. 19 - Realizzazione delle operazioni da parte di Beneficiari**

Si rimanda al Capitolo 3 del documento "Procedure Attuative delle misure ad investimento" del P. S. R. Basilicata 2007 ÷ 2013 (D. G. R. 1480/09 – BUR n° 39 del 25.08.2009).

## **Art. 20 – Controlli e pagamenti**

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell'investimento. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore ARBEA.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nel rispetto delle procedure adottate dall'Organismo Pagatore, il contributo sarà erogato al beneficiario in più soluzioni:

- a) la prima quota, nella Misura del 20% o del 50 %<sup>14</sup> del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa stipulata da banche ed imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 del D. lgs. 385/93 (consultabile rivolgendosi alla stessa o tramite il sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)), redatta coerentemente con lo schema approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997, di importo pari alla somma da erogare, maggiorata del 10%, e di durata definita nel provvedimento di concessione;
- b) successive quote possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a € 40.000 per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata non superi l'80% del contributo concedibile;
- c) l'ultima quota è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed accertamento della spesa ammessa.

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a trasmettere, unitamente alla relativa domanda di pagamento ed al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia se necessario, la seguente documentazione:

Per la richiesta di **anticipazione**:

- A. fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- B. dichiarazione di inizio dell'investimento;
- C. concessione edilizia in caso di opere edili;

---

<sup>14</sup> =Valida solo per gli investimenti per i quali la decisione individuale di sostegno è adottata nel corso del 2010 (Reg. CE 1974/06, come modificato dall'art. 1.9 del Reg. CE 363/09)

- D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- E. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **SAL**:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato e comprovata dai giustificativi di spesa e dagli estremi di pagamento, e corredata dei relativi disegni. Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà essere corredata di:
- B. concessione edilizia o Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) se presenti opere murarie;
- C. dichiarazione di avvio del progetto;
- D. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- E. copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici;
- F. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **Saldo finale**:

- A. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
  - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 ÷ 2013 di riferimento;
  - codice fiscale dell'ordinante;
  - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
  - gli estremi della fattura di riferimento;
  - per le opere murarie, se presenti:
    - a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
    - b. attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastruttura e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
    - c. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;
    - d. certificato di agibilità<sup>15</sup>, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente;
- E. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- F. dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici;

<sup>15</sup> = nel caso sia disponibile il certificato di agibilità la documentazione di cui ai punti precedenti (b) e (c) non è obbligatoria.

- G. scheda sull'impiego di manodopera in fase di cantiere e ad investimento a regime;
- H. dichiarazione giurata del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed il Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi che il Responsabile di Misura ne riscontri la necessità.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati.

## Art. 21 - Varianti e proroghe

### Varianti

Fatto salvo quanto già disciplinato a proposito di varianti che possono intervenire in riferimento al *Beneficiario* ed alla sede dell'investimento (*Localizzazione*), è da considerare variante in corso d'opera ogni cambiamento che comporta modifica del progetto originariamente approvato e, più in particolare:

- modifiche tecniche alle operazioni approvate;
- modifiche del quadro economico originario.

Ogni variante **deve essere preventivamente richiesta** dal Beneficiario al RdM (ed inoltrata per conoscenza all'OP), per lo svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica relativa alle motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

L'istruttoria per la concessione di varianti tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come disciplinati nel Bando.

Possono essere concesse varianti a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Ove concessa, una variante non può, in ogni caso, comportare un aumento del contributo originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del Beneficiario.

In linea generale, sono possibili solo **varianti nel limite massimo del 20% del costo totale dell'investimento** finanziato, al netto delle spese generali.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non è oggetto di variante il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'investimento, se rientranti nel limite del 20%.

Non sono considerate varianti gli **adeguamenti tecnici del progetto**, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Non sono considerate, altresì, varianti i casi di **aumento dei prezzi di mercato, di cambio di fornitore e/o della marca** della macchina o dell'attrezzatura, anche in riferimento alla sostituzione di macchinari ed attrezzature diventate nel frattempo **obsolete**, che determinano variazioni non superiori al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La eventuale maggiore spesa derivante dai suddetti casi, pertanto, rimane a carico esclusivo del Beneficiario.

Qualora intervengano **modificazioni del quadro economico originario** non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, il Beneficiario, previa opportuna giustificazione tecnica e **relativa comunicazione al RdM**, può procedere alla realizzazione di tali modificazioni, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi, come già anticipato, le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal RdM con apposito provvedimento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del Beneficiario.

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, purché l'investimento realizzato conservi la sua funzionalità. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Nel caso in cui l'investimento realizzato non conservi la funzionalità a seguito di variante, invece, si procederà alla revoca totale del contributo concesso.

In ogni caso, le varianti devono essere preventivamente richieste al RdM (ed inoltrata per conoscenza all'OP), che concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario/richiedente e per conoscenza all'OP.

### Proroghe

Rispetto a quanto previsto nel provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dal Beneficiario, durante l'attuazione dell'investimento ammesso a cofinanziamento, potrebbero rendersi necessarie proroghe dei termini per l'avvio e/o la conclusione dell'operazione.

In linea generale, le operazioni finanziate dal PSR devono essere avviate ed ultimate entro la data prevista nei singoli Bandi e/o nei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto.

In deroga a tale principio può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Le proroghe devono essere **preventivamente richieste al RdM** (ed inoltrate per conoscenza all'OP), che concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario/richiedente e per conoscenza all'OP.

La concessione della proroga, comunque ad insindacabile discrezione del RdM, non può prevedere una durata superiore **al termine utile per l'applicazione del disimpegno automatico.**

## **Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi**

### Riduzioni, esclusioni e recuperi

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di controllo in loco, sia che ritratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate **spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, e, se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg CE 1975/2006, se la somma effettivamente erogabile al beneficiario a seguito dei controlli, risulta inferiore del 3% all'importo risultante nella relativa domanda di pagamento, sarà applicata una riduzione pari alla differenza tra i suddetti importi.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Qualora in fase di controllo venga accertata una falsa dichiarazione resa da un beneficiario, l'operazione oggetto del controllo viene esclusa dal sostegno del PSR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione, oltre all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, ivi compresa la necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Inoltre, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni prescritte dall'ordinamento nazionale, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno, per la stessa misura, sia per l'annualità in corso che per la successiva.

L'Organismo preposto al controllo, ovvero il Soggetto da questi delegato, che rileva spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, ne dà contezza nel *verbale di verifica* procedendo all'applicazione delle disposizioni di propria competenza previste in materia, dandone comunicazione al RdM.

Le azioni relative a riduzioni, esclusioni e recuperi, nonché le conseguenti azioni disciplinari (sanzioni e revoche), saranno assunte in conformità alle procedure specifiche adottate dall'Autorità di Gestione del PSR e/o dall'Organismo Pagatore, anche ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale n. 1205 del 20 marzo 2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 20 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR".

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'OP o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario ed al RdM.

Il RdM, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di importi indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso. Se necessario, il RdM può disporre che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite compensazione (detrazione) rispetto ai pagamenti successivi alla data della decisione di recupero.

L'esecuzione di tali operazioni conseguenti alla disposizione di recupero, avviene a cura dell'OP.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'OP e se l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Nelle more della condivisione con le procedure dell'OP, e compatibilmente con la normativa nazionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12 euro, al netto degli interessi, per beneficiario e per periodo di erogazione.

Uguualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12 euro.

#### Disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. 1205 del 20/03/2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

- Legge n. 898 del 23/12/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- Reg. (CE) n. 1975/2006 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;
- Reg. (CE) n. 796/2004 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e ss. mm . ii.

### **Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni**

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al RdM e per conoscenza all’OP.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell’aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.

Non è invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all’operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## Art. 24 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da** *certificato di morte*;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da** *eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale*;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da** *provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate*;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da**:
  - o provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa,
  - o certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali** adibiti all'allevamento, **comprovata da** *denuncia alle forze dell'ordine*;
- f. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da** *certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia*;-
- g. **fitopatie** che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, **comprovate da** *ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente*.

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del beneficiario) al RdM, e per conoscenza all'OP, **entro 10 giorni lavorativi**, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore a) *decesso del beneficiario* ovvero b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione del contributo sulla base della procedura valutativa adottata.

## **Art. 25 - Responsabile di Misura e responsabile del procedimento**

Il Responsabile di Misura è il Dirigente pro-tempore dell'**Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture ed allo sviluppo della proprietà – Sede di Matera** – il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

## **Art. 26 - Informazione e pubblicità**

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti materiali, il Beneficiario è tenuto a:

- ✓ affiggere una targa informativa per gli investimenti di costo complessivo **superiore a euro 50.000,00;**
- ✓ affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo **superiore ad euro 500.000,00.**

Il Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato:

- ✓ sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata (BUR);
- ✓ sul sito web della Regione Basilicata ([www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it));
- ✓ sul sito web appositamente dedicato del PSR Basilicata 2007-2013 (<http://www.basilicatapsr.it>);
- ✓ sul sito web del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ([http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi\\_2007\\_2013/BandiPSR](http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR));
- ✓ a mezzo stampa, tv e radio a diffusione regionali.

Il Bando rimarrà in pubblicazione per il tempo sufficiente ad assicurare la corretta predisposizione della documentazione. In ogni caso, il periodo di pubblicazione non sarà inferiore ai 120 (centoventi) giorni.

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia a D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per necessità di chiarimenti e/o delucidazioni sarà attivato, 10 (dieci) gg. dopo la pubblicazione del Bando sul B. U. R., il servizio FAQ sul sito della Regione Basilicata e sul sito [www.basilicatapsr.it](http://www.basilicatapsr.it).

Il servizio FAQ sarà curato del Responsabile di Misura.

#### **Art. 27 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

#### **Art. 28 – Allegati**

Gli allegati di cui al presente Bando sono:

Allegato 1: Format Business Plan

Allegato 2: Specifica sugli interventi di sostituzione.

## ALLEGATO 1 – FORMAT BUSINESS PLAN

### I. SITUAZIONE ATTUALE AZIENDALE

#### Anagrafica Azienda

Ragione Sociale:

Forma Giuridica:

Comune sede legale:

Codice ATECO:

#### Anagrafica Beneficiario(titolare e/o legale rappresentante)

Cognome e Nome:

Anni di attività svolta in azienda:

Eventuale titolo I.A.P.:

#### Anagrafica Societaria (una per ogni socio)

Cognome e Nome:

Quote di partecipazione nella società:

Anni di attività svolta in azienda:

Eventuale titolo I.A.P.:

#### Recapiti beneficiario

--

#### Nominativo redattore del Business Plan

--

## II. L'AZIENDA

### II.1 - L'organizzazione del lavoro

Addetti per attività	Numero	Tipologia (full – time; part – time, atipici, ecc.)

Le giornate lavorative annue per addetto familiare possono essere non superiori a 275.

### II.2 – Terreni aziendali

Terreni	Proprietà (ha)	Affitto (ha)	TOTALE (ha)	di cui irrigua (ha)
SAU (ha)				
SAT (ha)				

### II.3 – Produzione

Dati relativi a (barrare):

- Ultimo esercizio
- Media ultimi tre anni

Tipologia prodotto	Processo produttivo (*)	U. M.	Quantità acquisite	Costi (€) al netto dell'IVA


(\*) = (convenzionali, biologico, indicazione d'origine, ecc.).

#### II.4 – Trasformazioni

Dati relativi a (barrare):

- Ultimo esercizio  
 - Media ultimi tre anni

Tipologia prodotto trasformato	Processo produttivo (**)	U. M.	Quantità venduta	Importo fatturato (€) al netto d'IVA
				*

(\*) = (convenzionali, biologico, indicazione d'origine, ecc.).

#### II.3 – Altre informazioni

Utilizzo software supporto produzione	<i>SI (indicare tipologia e finalità / NO</i>
Utilizzo software gestionali	<i>SI (indicare tipologia e finalità / NO</i>
Sito Internet	<i>Se SI, indicare il link</i>
Utilizzo e-commerce	<i>Se SI, indicare il link</i>
Certificazioni	<i>Indicare</i>
Accordi commerciali	<i>Indicare</i>

### **III. IL PROGETTO D'IMPRESA – OBIETTIVI – STRATEGIE - AZIONI**

#### **III.1**

*Illustrare la situazione di partenza dell'impresa (ambito ed entità delle attività, territorio di riferimento, dotazioni infrastrutturali e produttive, attuale mercato di riferimento, aree di riferimento per la raccolta delle produzioni, capacità produttiva, PLV, ecc.)*

*Descrizione dell'idea progetto, degli obiettivi e della strategia progettuale e delle sue tappe essenziali, delle azioni che si intendono implementare e del mercato di riferimento.*

*Indicare i punti di forza dell'iniziativa.*

*Indicare le ULU iniziali e le ULU previsionali.*

*Indicare, altresì, gli effetti economici previsti e le ricadute occupazionali*

*Cronoprogramma investimento.*

**Caratteristiche del progetto d'investimento  
Informazioni per Tabella O.123 del QCMV**

<b>Agricoltura</b>	
<i>Grandi Colture</i>	
<i>Orticoltura</i>	
<i>Vino</i>	
<i>Coltivazioni permanenti</i>	
<i>Lattiero – caseario</i>	
<i>Animali da pascolo</i>	
<i>Suini e/o pollame</i>	
<i>Aziende miste (coltivazioni – allevamento)</i>	
<i>Produzioni non alimentari</i>	
<i>Altro (specificare)</i>	
<b>Alimentare</b>	
<b>Mista</b>	

Barrare con X, per "Agricoltura" barrare in corrispondenza della/e sottocategoria/a

**Nota per la compilazione**

Per le aziende operanti nel settore "Agricoltura" sussiste la seguente tabella di corrispondenza fra settore di intervento (art. 5 del Bando) e sottocategoria:

<b>Settore</b>	<b>Sottocategoria</b>
<i>Ortofrutticola</i>	<i>Orticoltura</i>
<i>Cerealicola</i>	<i>Grandi Colture</i>
<i>Oleicola e olivicola</i>	<i>Colture permanenti</i>
<i>Vitivinicola</i>	<i>Vino</i>
<i>Ortoflorovivaistica</i>	<i>Produzioni non alimentari</i>
<i>Filiere di nicchia</i>	<i>Altro</i>
<i>Miele</i>	<i>Altro</i>
<i>Piccoli frutti</i>	<i>Altro</i>
<i>Funghi</i>	<i>Altro</i>
<i>Lattiero-caseario</i>	<i>Lattiero-caseario</i>
<i>Zootecnia da carne – bovina ed ovicaprina</i>	<i>Animali da pascolo*</i>
<i>Zootecnia da carne – suina ed avicola</i>	<i>Suini e/o pollame*</i>
<i>Zootecnia da carne – equina</i>	<i>Altro*</i>
<i>Zootecnia minore – avicoli di nicchia</i>	<i>Suini e/o pollame*</i>
<i>Zootecnia minore – bufali, struzzi, cunicoli</i>	<i>Altro*</i>

<i>Zootecnia minore - selvaggina</i>	<i>Altro</i>
--------------------------------------	--------------

\* Nel caso in cui gli animali siano allevati con mangimi ottenuti per almeno un quarto da terreni di proprietà dell'agricoltore, barrare come sottocategoria "Aziende miste (coltivazioni – allevamento)".

### III.2 – Piano degli investimenti

COMPARTO	INVESTIMENTI	Costo (€)	Tempistica (mesi)
Indicare il comparto	(indicare quali sono riferiti agli investimenti prioritari di cui all'art. 14)		

		<b>SPSEE GENERALI</b>	
		<b>TOTALE PIANO</b>	

### III.2.1 – QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIARIO PIANO DI INVESTIMENTI

A) Costo progetto: € \_\_\_\_\_

B) Contributo richiesto<sup>16</sup>: € \_\_\_\_\_

A\*0,50 ovvero A\*0,25

C) Costi al carico del beneficiario: € \_\_\_\_\_

C1) Fondi propri: € \_\_\_\_\_

C2) Credito: € \_\_\_\_\_

C3) Altro (specificare): € \_\_\_\_\_

Tempi realizzazione investimento (in mesi) \_\_\_\_\_

---

<sup>16</sup> = cfr. articolo 11.

### III.3 – Requisiti generali dell'investimento (come da art. 6 del Bando)

*Nella presente sezione andranno sviluppate le considerazioni afferenti la dimostrazione del miglioramento globale dell'azienda.*

*E' necessario il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:*

Aumento dei quantitativi prodotti esportati (mercato interno ed esterno)

Consolidamento e/ aumento del'occupazione

Raggiungimento di livelli di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tal fine dei sottoprodotti e rifiuti di provenienza agroindustriale

Riduzione costi unitari di produzione

**IV. Prospetti economico – finanziari**

<b>STATO RICLASSIFICATO</b>	<b>PATRIMONIALE</b>	<b>Pre (€)<sup>17</sup></b>	<b>–</b>	<b>intervento</b>	<b>Post – intervento (€)</b>
I. Cassa, Banca, Titoli di Stato					
II. Crediti a B. T.					
III. Ratei attivi					
IV. Rimanenze					
V. Risconti attivi					
VI. Crediti a L. T.					
VII. Immobilizzazioni					
<b>TOTALE ATTIVO (Somma voci I ÷ VII)</b>					

Nota: il post – intervento va inteso con l'entrata a regime del piano d'investimenti, inteso sino a 24 mesi dalla data di fine investimento.

<b>CONTO RICLASSIFICATO</b>	<b>ECONOMICO</b>	<b>Pre (€)<sup>18</sup></b>	<b>–</b>	<b>intervento</b>	<b>Post – intervento (€)</b>
<b>I. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>II. CONSUMI</b>					
II.1 – Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
II.2 – Costi per servizi					
II.3 – Variazioni di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
<b>III. ALTRI COSTI GESTIONALI</b>					
III.1 – Costi per il godimento di beni terzi					
III.2 – Oneri diversi di gestione					
III.3 – Svalutazione delle immobilizzazioni					
III.4 – Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
<b>IV. VALORE AGGIUNTO (I – II – III)</b>					

<sup>17</sup> = Va indicato l'anno di competenza di riferimento, ovvero la media degli ultimi tre anni disponibili

<sup>18</sup> = Va indicato l'anno di competenza di riferimento, ovvero la media degli ultimi tre anni disponibili

<b>V. COSTO PERSONALE</b>		
<b>VI. VALORE AGGIUNTO NETTO (IV – V)</b>		
<b>VII. AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI</b>		
VII.I – Ammortamento immobilizzazioni materiali		
VII.II – Ammortamento immobilizzazioni immateriali		
VII.III - Accantonamenti		
<b>VIII – RISULTATO OPERATIVO (VI – VII)</b>		
<b>IX – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
IX.I – Proventi ed oneri finanziari		
IX.II – Rettifiche di valore di attività finanziarie		
IX.III – Proventi ed oneri straordinari		
<b>X – RISULTATO ANTE – IMPOSTE (VIII – IX)</b>		
<b>XI – IMPOSTE SUL REDDITO</b>		
<b>XII – RISULTATO NETTO (X – XI)</b>		

Nota: il post – intervento va inteso con l’entrata a regime del piano d’investimenti, inteso sino a 24 mesi dalla data di fine investimento.

## ALLEGATO 2 – SPECIFICA SUGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

### *Immobili*

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

### *Macchine, attrezzature, impianti*

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

49

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 23-12-09  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

*F. Luongo*

